

XV CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"IMPRESA E MERCATI: NUMERI E COMPUTER SCIENCE"

Roma, 23-24 febbraio 2024

GIUSEPPE FARINA

DOTTORE DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

**Il requisito delle coorti annuali nel principio contabile internazionale
IFRS 17 e i contratti del ramo I.**

SOMMARIO: 1. Le cd. assicurazioni a gestione separata nel contesto assicurativo italiano. – 2. Il nuovo principio contabile IFRS 17 e la contabilizzazione dei contratti assicurativi. – 3. Le cd. "coorti annuali" nel principio contabile IFRS 17. – 4. Mutualità intergenerazionale nella gestione delle assicurazioni rivalutabili (e, più in generale, delle assicurazioni) e facoltà di deroga al criterio del raggruppamento annuale nella reportistica finanziaria. – 5. Il dibattito sulla contabilizzazione "per coorti annuali" nel principio IFRS 17 e la soluzione della Commissione europea in sede di *endorsement* dello standard contabile. – 6. Comparabilità dei bilanci assicurativi redatti secondo i principi contabili internazionali e deroga facoltativa alla contabilizzazione "per coorti annuali". – 7. *Carve-out*, discrezionalità e responsabilità degli organi di gestione nell'adozione di scelte in merito alla contabilizzazione dei contratti assicurativi.

1. Le cd. assicurazioni a gestione separata nel contesto assicurativo italiano.

Le polizze rivalutabili del ramo I (cd. assicurazioni a gestione separata)¹ costituiscono forme negoziali di notevole diffusione nel mercato

¹ In argomento, P. CORRIAS, *Le assicurazioni*, IV, *Le assicurazioni sulla vita*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu-Messineo, Milano, 2021, p. 23; ID, *Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 94; A. ALBANESE, *Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 1445; E. PIRAS, *Le polizze rivalutabili collegate alle gestioni separate*, in *NDS*, 2015, p. 34; C.F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa - I*

assicurativo italiano². Si tratta di contratti mediante i quali l'impresa si impegna a garantire agli assicurati, in caso di sopravvivenza a una data determinata³, il capitale stabilito, rivalutandolo annualmente in ragione dei risultati di mercato di strumenti finanziari sottostanti: la pratica totalità dei premi versati dagli assicurati – segnatamente, una quota dei medesimi di ammontare pari alla riserva matematica⁴ – è, infatti, impiegata dalla compagnia assicurativa nella costituzione di un fondo composto da *asset* amministrati separatamente rispetto alle altre attività, cd. “gestione

contratti, in Tratt. dir. comm. fondato da Buonocore, diretto da Costi, Torino, 2013, p. 386; M. SIRI, *I prodotti finanziari assicurativi*, Roma, 2013, p. 305; E. GUFFANTI, *Le limitazioni di responsabilità nei contratti assicurativo-finanziari*, commento a Trib. Milano, sez. XII, 12 febbraio 2010, in *Società*, 2010, p. 975; I. BOZZANO, P. MARIANI, R. ROBERTI, G. CORVINO e F. SAITA, *L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita. Quaderno ISVAP n. 12*, 2001, in *ivass.it*, p. 4; M. MIOLA, *Il risparmio assicurativo*, Napoli, 1988, p. 29; A. GAMBINO, *Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita (le polizze vita come prodotti finanziari)*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 475; G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazione sulla vita, fondi assicurativi e fondi comuni d'investimento*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 229.

² Cfr. IVASS, Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2022, 19 giugno 2023, in *ivass.it*, ove testualmente, a p. 30 del documento: «Le polizze vita rivalutabili costituiscono la componente più rilevante dei rami I e V. Le riserve tecniche di tale comparto rappresentano la quasi totalità delle riserve di classe C». Dallo specchio iniziale “I principali numeri del mercato assicurativo in Italia” si legge che il 64,3% dei premi vita complessivamente versati dagli assicurati riguarda polizze rivalutabili. Con riferimento al mercato antecedentemente alla transizione al sistema *Solvency II*, v. D. FOCARELLI, A. NICELLI, *Il sistema assicurativo italiano: sfide e opportunità di un mercato in forte evoluzione*, in *Economia dei servizi*, 2014, p. 144.

³ Generalmente è previsto il meccanismo aggiuntivo della corresponsione di una somma a un beneficiario in caso di premorienza dell'assicurato rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

⁴ L'art. 6, co. 1, lett. f del Regolamento ISVAP 38/2011, che disciplina le gestioni separate, dispone che il regolamento delle medesime contenga “l'indicazione che il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa”. V. anche, sul punto, l'art. 8 del Regolamento medesimo. La riserva matematica costituisce l'accantonamento tecnico funzionale all'adempimento delle obbligazioni verso gli assicurati sulla vita, perché l'esistenza di siffatta passività, determinata dalla valutazione degli esborsi futuri destinati all'adempimento verso gli assicurati, impone all'impresa assicuratrice di detenere attività di copertura per un valore corrispondente. Sul punto, nella dottrina giuridica, già V. SALANDRA, *La riserva matematica delle imprese di assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, p. 457 (I-III), p. 642 (IV-V); C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione, III, Le assicurazioni sulla vita*, Milano, 1887, p. 25; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, I, Milano, 1952, p. 291. Più di recente, C.F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., p. 72; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, Padova, 2011, p. 70. V. anche C. CASALI, *La finanza dell'impresa di assicurazione sulla vita. Saggi di rendimento e valori capitali*, in *Studi sulle assicurazioni. Raccolti in occasione del cinquantenario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, Roma-Milano, 1963, p. 381.

separata"⁵, il cui andamento determina il rendimento dei contratti⁶. L'assicurato è reso, in tal modo, compartecipe dei risultati conseguiti dall'impresa nella gestione del fondo separato; gli è, d'altra parte, garantita la conservazione del capitale versato a titolo di premi, con l'addizione di una rivalutazione minima annua, e i ritorni riconosciutigli non sono influenzati dagli andamenti successivi del fondo né, quindi, ripetibili da parte dell'impresa assicurativa, che pertanto sopporta il rischio di perdite finanziarie successive che interessino la gestione separata⁷.

Le polizze rivalutabili attribuiscono all'assicurato ritorni ragionevolmente certi, ancorché non particolarmente elevati in ragione dell'approccio conservativo degli investimenti finanziari costituiti nel fondo amministrato separatamente: rappresentano, pertanto, prodotti destinati a una utenza avversa al rischio, incline al risparmio più che a forme di investimento finanziario potenzialmente più remunerative, ma maggiormente rischiose⁸. La costruzione dei relativi portafogli impone, pertanto, alle imprese assicurative di impiegare tecniche di *cash flow matching*, per garantire la corrispondenza delle somme da attribuire agli

⁵ L'art. 42 c.a.p. prevede che gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e iscritti nell'apposito registro siano «riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono», qualificandoli come «patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro». Gli attivi che confluiscono nelle gestioni separate non costituiscono, comunque, patrimoni separati dagli altri *asset*, se si attribuisce alla locuzione il significato tradizionale: la disciplina dei fondi assicurativi non dispone alcuna deroga specifica all'art. 2740 c.c. diversa da quella di cui all'art. 42 c.a.p., né tale deroga potrebbe essere portata, evidentemente, da regolamenti emanati dall'*Authority* o dai regolamenti dei singoli fondi. Ai sensi dell'art. 258 c.a.p., sugli attivi a copertura delle riserve tecniche si soddisfano con priorità i titolari di crediti assicurativi o di contratti in corso.

⁶ In tema di gestione finanziaria delle imprese assicurative, C.F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa - I contratti*, cit., p. 3.

⁷ Anche i contratti di capitalizzazione di ramo V (art. 179 c.a.p.) sovente prevedono la costituzione di fondi a gestione separata: si tratta di contratti privi di componente assicurativa, su cui spec. P. CORRIAS, *Le assicurazioni*, cit., p. 36; ID, *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, 2011, *passim*. I contratti di capitalizzazione, poiché privi di convenzione legata alla vita umana, sono assoggettati alla disciplina contabile di cui al principio IFRS 17 solo se rientranti nella definizione di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali emessi da imprese assicurative (v. IFRS 17, par. 3, e la definizione in Appendice A): perché ciò accada, i contratti devono prevedere a carico dell'assicuratore, oltre che l'attribuzione al contraente di somme predeterminate, prestazioni economiche supplementari che rappresentino una quota significativa dei benefici contrattuali totali, le cui tempistiche e importi siano assoggettate alla discrezionalità dell'impresa assicurativa.

⁸ In particolare, E. PIRAS, *Le polizze rivalutabili collegate alle gestioni separate*, cit., p. 35.

assicurati in adempimento dei contratti con i proventi futuri delle attività confluite nei fondi a gestione separata: in base alle esigenze finanziarie derivanti dalle obbligazioni assunte contrattualmente, gli amministratori decidono quali attività smobilizzare, quali acquistare, e come impiegare i ritorni conseguiti dalla gestione del fondo, per stabilizzare i flussi finanziari in ingresso allo scopo di soddisfare i contraenti⁹. Con la sottoscrizione di nuovi contratti, pertanto, l'impresa acquista i relativi *asset* finanziari di copertura, che confluiscono nel fondo separato, cosicché i più recenti titolari di posizioni assicurative partecipano all'andamento del fondo, in concorrenza con i contraenti più risalenti, e in misura paritetica.

La normativa secondaria¹⁰, com'è noto, attribuisce al consiglio di amministrazione la deliberazione della costituzione dei fondi separati e l'approvazione del relativo regolamento, che deve garantire la parità di trattamento tra gli assicurati partecipanti. È prevista la redazione di un rendiconto riepilogativo dell'andamento della gestione nel periodo di osservazione definito dal regolamento, assoggettato a verifica contabile da parte di una società di revisione; il rendiconto è trasmesso all'IVASS¹¹ ed è oggetto di pubblicazione su due quotidiani aventi diffusione nazionale e sul sito internet della compagnia assicurativa¹². L'impresa può accantonare le plusvalenze nette realizzate in un fondo utili, il cui impiego contribuisce alla misura del tasso medio di rendimento della gestione separata; il fondo utili ha natura di riserva matematica, e, quando istituito, concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione entro il tempo

⁹ Ad esempio: allo scopo di assicurare i rendimenti per i nuovi contraenti, gli asset manager del fondo potrebbero decidere di vendere i titoli acquistati precedentemente alla sottoscrizione della polizza da parte di questi ultimi, per beneficiare anch'essi - insieme con i contraenti più risalenti - della plusvalenza derivante dalla variazione positiva nel *fair value*.

¹⁰ La costituzione e il *management* delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita sono disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 38/2011, emanato in attuazione dell'art. 191, co. 1, lett. l (originariamente: lett. e) c.a.p.: l

¹¹ Il Regolamento n.38/2011 (artt. 13 e 14) dispone che il rendiconto riepilogativo e i prospetti siano redatti entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione, sulla base dei valori riportati sul libro mastro tenuto ai sensi dell'art. 12. Oggetto di trasmissione è pure l'elenco degli *asset* che compongono la gestione separata. Per le gestioni separate il cui periodo di osservazione è annuale, l'impresa è altresì tenuta alla redazione, entro trenta giorni dalla scadenza del primo semestre, di un rendiconto periodico.

¹² La diffusione al mercato del rendiconto, unitamente al prospetto della composizione della gestione separata e al prospetto semestrale della composizione della gestione separata, è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento n. 35/2010.

massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate sono state accantonate¹³.

2. *Il nuovo principio contabile IFRS 17 e la contabilizzazione dei contratti assicurativi.*

Al pari degli altri contratti assicurativi, le polizze rivalutabili sono oggetto di un processo di contabilizzazione di una certa complessità: schematicamente, l'esposizione dei contratti nei bilanci d'esercizio delle compagnie di assicurazioni presuppone l'evidenziazione, tra le passività, degli impegni verso gli assicurati, cd. *riserve tecniche*, calcolati su basi matematico-attuariali. A fronte di siffatta valutazione, l'impresa acquista e iscrive tra le voci di stato patrimoniale di segno positivo un complesso di attività di copertura, che in caso di polizze a gestione separata confluiscono nel fondo autonomo, i cui flussi finanziari e valori di smobilizzo assicurano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della compagnia di assicurazioni.

Il trattamento contabile delle riserve tecniche nei bilanci consolidati e nei bilanci di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili internazionali è stato recentemente oggetto di un ripensamento radicale: a far data dal 1° gennaio 2023, infatti, lo *standard* IFRS 4, che trascurava la disciplina dell'esposizione contabile delle riserve tecniche, rimettendola alle regole *local GAAP*¹⁴, è stato sostituito dal nuovo IFRS 17, pubblicato nel maggio del 2017, la cui adozione è oggi obbligatoria per le imprese assicurative quotate e per i bilanci consolidati di gruppi assicurativi, e

¹³ V. le modifiche al Regolamento n. 38/2011 apportate dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018. Il tasso medio di rendimento delle gestioni separate può quindi essere determinato secondo due modalità distinte: la prima prevede l'attribuzione delle plusvalenze al rendimento della gestione separata nell'anno di realizzo delle medesime, l'altro prevede, invece, la costituzione di un fondo utili che consente l'accantonamento dei plusvalori ottenuti nei periodi favorevoli e il loro rilascio in periodi sfavorevoli, entro un periodo massimo di otto anni.

¹⁴ I regolamenti IVASS di attuazione degli abrogati artt. 36 e 37 c.a.p., che definivano le modalità di calcolo delle riserve tecniche dei rami vita e danni, trovavano pertanto applicazione anche per le imprese assicurative IAS/IFRS *adopter*, e non solo, com'è ancora oggi, per quelle che applicano le regole contabili locali. In particolare, i Regolamenti n. 21 del 28 marzo 2008 e n. 16 del 4 marzo 2008, contengono i principi e le regole di valutazione delle riserve tecniche del ramo vita per le imprese *local GAAP compliant*: il principio fondamentale è quello di sufficienza delle riserve tecniche, espresso dall'art. 25 del Regolamento n. 21 e dall'art. 4 del Regolamento n. 16, salve le regole contabili che in questa sede non è possibile ripercorrere compiutamente.

facoltativa per le altre imprese esercenti le assicurazioni¹⁵. Inizialmente l'obbligo di adozione del nuovo principio contabile era previsto per l'esercizio al 31 dicembre 2020; lo IASB, considerate le difficoltà applicative (tra cui quella oggetto del presente scritto: v. spec. il par. 5) ha deciso di ritardarne l'applicazione di due anni.

Lo scopo principale del nuovo *standard* internazionale di trattamento contabile dei contratti assicurativi è quello di armonizzare l'approccio al calcolo degli impegni assicurativi delle compagnie, che si è riferito essere fondato sull'applicazione dei principi adottati nei singoli Stati nella vigenza del precedente principio IFRS 4, oltre che nella misurazione dei profitti di periodo. Ciò al fine di garantire una maggiore comparabilità tra i bilanci di esercizio delle imprese assicurative che adottano il sistema contabile internazionale, a tutto vantaggio degli investitori attuali e potenziali¹⁶.

Il principio IFRS 17¹⁷ impone la stima in bilancio delle passività derivanti dai contratti assicurativi secondo un processo a blocchi successivi (cd. *Building Block Approach*), il primo dei quali è rappresentato dal valore attuale dei flussi di cassa contrattuali previsti¹⁸, sommato al cd. *Risk Adjustment*, che riflette la componente non finanziaria del rischio assunto dall'impresa di assicurazioni (cd. rischio di riservazione)¹⁹, ossia

¹⁵ L'obbligo di adottare i principi contabili internazionali è disciplinato dagli artt. 3 e 4 del d.lgs 38/2005.

¹⁶ Lo scopo di fornire informazioni agli investitori è proprio dei bilanci redatti secondo i principi internazionali; sul punto, v. IASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, 2018, 1.2. Nella letteratura giuridica, spec. G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di Notari e Bianchi, in *Comm. rif. soc.*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2006, p. 342.

¹⁷ In argomento, F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, in *IAS/IFRS*, a cura di Dezzani, Biancone e Busso, Milano, 2022, p. 2746; V. RUSSO e M. MUSUMECCI, *IFRS 17: un "ponte" tra il bilancio individuale local gaap e gli IAS/IFRS?*, in *Bilancio e revisione*, 2023, 2, p. 13; L. D'ONOFRIO, *IFRS 17: quali novità dai tavoli di lavoro nazionali ed internazionali?*, in *Amministrazione & Finanza*, 2020, 11, p. 44; L. D'ONOFRIO e M. MICOCCI, *IFRS 17: le novità introdotte nel trattamento contabile dei contratti assicurativi*, in *Amministrazione & Finanza*, 10, 2018, p. 9; A. CAPPIELLO, *Il bilancio dell'impresa di assicurazione. Regole nazionali e principi contabili internazionali*, Milano, 2012, p. 140.

¹⁸ Il tasso d'interesse applicato riflette il valore intertemporale del denaro e le caratteristiche finanziarie del contratto, è sovrapponibile ai tassi per strumenti finanziari i cui flussi di cassa sono simili a quelle del contratto, se disponibili, ed esclude l'incidenza dei fattori di mercato che non impatteranno sui flussi di cassa derivanti dal contratto. Sul punto, F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, cit., p. 2760.

¹⁹ L'aggiustamento per il rischio rende indifferente, per la *reporting entity*, assumere la passività aleatoria oppure una che presenti flussi in uscita determinati, avente valore corrente atteso pari a quello del contratto assicurativo oggetto di rilevazione contabile.

l'incertezza sull'*an*, sul *quantum* e sul *quando* dei futuri esborsi. Tale valore, detto *Fulfilment Cash Flow*, corrisponde alla remunerazione richiesta dalla *reporting entity* affinché le sia indifferente adempiere a una passività aleatoria, com'è quella derivante dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo, piuttosto che a una fissa. Al *Fulfilment Cash Flow* è quindi sommato il *Contractual Service Margin*, che rappresenta l'utile atteso scaturente dai contratti sottoscritti, che non può essere imputato immediatamente al conto economico di periodo ma deve essere rilasciato gradualmente nel corso dell'intera durata del contratto²⁰, ovvero la perdita attesa, questa invece integralmente impattante sul prospetto di conto economico al momento della rilevazione. In altre parole, la perdita attesa rileva quale voce di conto economico sia che risulti già dalla prima rilevazione in bilancio del contratto oneroso, sia che emerga da valutazioni svolte nei bilanci successivi. In tal modo, il conto economico non accoglie più i premi percepiti, ma i profitti o le perdite derivanti dalla gestione assicurativa, ed è redatto in un'ottica di redditività effettiva, più che di fatturato²¹.

I *Variable Participation Contracts*, ossia i contratti in forza dei quali l'assicurato partecipa alla gestione di attività finanziarie da parte dell'impresa assicurativa, devono invece essere contabilizzati secondo il metodo cd. *Variable Fee Approach*. Il modello si differenzia dal *Building Block Approach* soprattutto per quanto attiene alla iscrizione delle variazioni dei flussi di cassa attesi: poiché la valutazione in bilancio dei contratti iscritti secondo tale metodica dipende, sostanzialmente, dall'andamento degli *asset* sottostanti, tutti i mutamenti nelle stime del *Fulfilment Cash Flow* modificano

Nella guida applicativa al principio IFRS 17, par. B87, è riportato il seguente esempio: «l'aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponderebbe alla remunerazione richiesta dall'entità affinché le sia indifferente, da un lato, adempiere a una passività il cui importo, a causa del rischio non finanziario, ha una probabilità del 50 per cento di essere di CU90 e una probabilità del 50 per cento di essere di CU110, o, dall'altro, adempiere a una passività fissata a CU100. Di conseguenza, l'aggiustamento per il rischio non finanziario fornisce agli utilizzatori del bilancio informazioni sull'importo chiesto dall'entità per l'incertezza circa l'importo e la tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario».

²⁰ Semplificando, se, ad es., il contratto ha durata decennale, l'utile deve essere rilevato a conto economico in misura del dieci per cento di ogni anno di vigenza. Sul punto, v. L. D'ONOFRIO e M. MICOCCI, *IFRS 17: le novità introdotte nel trattamento contabile dei contratti assicurativi*, cit., p. 9.

²¹ A. RENZI, *I bilanci delle compagnie assicurative*, in *La difficile coesistenza tra i principi contabili nazionali ed internazionali*, Atti del convegno di Venezia del 14 ottobre 2021, a cura di De Angelis, Padova, 2022, p. 92.

il *Contractual Service Margin*, e non hanno impatto diretto sul conto economico²²; la perdita rilevata in sede di ricognizione iniziale, invece, incide sul risultato economico di periodo. Tale differenza con il modello generale dipende dalla considerazione secondo cui i contratti che prevedono la partecipazione degli assicurati all'andamento di un fondo, variabile in ragione dei rendimenti conseguiti dalla del medesimo, obbligano l'impresa assicurativa alla prestazione di un servizio sostanzialmente finanziario: per tale ragione il *Contractual Service Margin* dopo la prima ricognizione dei contratti è ottenuto dalla differenza tra il *fair value* degli *asset* di copertura e il valore dell'obbligazione dell'impresa verso gli assicurati, senza che tale differenziale interessi il conto economico²³. L'approccio descritto si applica in caso di polizze che, oltre a prevedere la partecipazione dell'assicurato agli utili di un pool chiaramente identificato di attivi, onerano l'impresa dell'attribuzione a quest'ultimo di una parte considerevole dei rendimenti derivanti dalle variazioni del *fair value* di siffatti *asset*, sicché l'obbligazione dell'assicuratore risulta influenzata in modo sostanziale dal variare del *fair value* degli attivi sottostanti.

3. Le cd. "coorti annuali" nel principio contabile IFRS 17.

Nell'impianto del nuovo standard contabile internazionale, la rilevazione delle passività assicurative deve essere operata dalla *reporting entity* non individualmente, cioè per singolo contratto, ma per gruppi omogenei. Nella redazione del bilancio, pertanto, la società assicuratrice è

²² Sul punto, v. F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, cit., p. 2763, e IFRS 17, par. 45, e Guida applicativa, B101.

Si segnala, per mero onere di completezza, che per la contabilizzazione delle passività assicurative, il principio IFRS 17 consente altresì l'adozione di un modello di misurazione semplificato, per i soli contratti di durata pari o inferiore a un anno (tipicamente, quindi, ma non solo, le posizioni responsabilità civile), il cd. *Premium Allocation Approach*: questo si differenzia dal modello di generale applicazione perché la valutazione dei contratti assicurativi in portafoglio è priva delle componenti del *Risk Adjustment* e del *Contractual Service Margin*, e ciò in considerazione del termine ristretto della copertura.

²³ W. YOUSUF, J. STANSFIELD, K. MALDE, N. MIRIN, R. WALTON, B. THORPE, J. THORPE, C. IFTODE, L. TAN, R. DYBLE, A. PELSSER, A. GHOSH, W. QIN, T. BERRY e C. ER, *The IFRS 17 contractual service margin: a life insurance perspective*, in *British Actuarial Journal*, 2021, p. 16: « At initial recognition of a contract, the calculation of the CSM through either the GMM or the VFA will lead to the same result. However, on subsequent measurement, VFA requires the CSM to be updated for more changes than permissible under the GMM - e.g. the impact of changes in discount rates and other financial items must adjust the VFA CSM but cannot adjust the GMM CSM».

chiamata, innanzitutto, alla identificazione di portafogli di contratti soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente dall'impresa. I portafogli omogenei devono ulteriormente essere suddivisi in gruppi, cd. *Units of Account*, sulla base della profittabilità attesa - gruppi di contratti onerosi, gruppi di contratti che non hanno significativa probabilità di divenire onerosi, altri contratti - e della data di sottoscrizione: tale ultimo requisito richiede che nel medesimo sottogruppo siano ricompresi solo contratti emessi a meno di un anno di distanza (cd. coorti annuali)²⁴.

L'adozione dell'approccio temporale al *grouping* dei contratti assicurativi ai fini della rappresentazione in bilancio è stata ampiamente criticata da molti *stakeholders* assicurativi già a seguito della pubblicazione dell'*Exposure Draft* del nuovo standard contabile, sulla base del presupposto che il raggruppamento dei contratti per annualità di sottoscrizione comporti complessità inutili oltre che, potenzialmente, alla rilevazione in bilancio di valori negativi non effettivamente rispecchianti l'andamento del *business*: ciò, segnatamente, nelle fattispecie in cui il *pool* di contratti assicurativi da contabilizzare partecipino ai rendimenti di *asset* sottostanti, com'è proprio nel caso delle gestioni separate²⁵.

Per i contratti valutati secondo il *Building Block Approach*, infatti, qualora la gestione di alcuni dei titoli compresi nel fondo, cioè quelli acquistati in ragione dei contratti sottoscritti in una certa annualità, si rivelasse negativa, il relativo impatto sulla dinamica finanziaria del contratto assicurativo dovrebbe essere rilasciato al conto economico immediatamente, mentre i rendimenti positivi degli altri titoli compresi nel medesimo fondo di *asset* sarebbero, al contrario, rilasciati come utile in conto economico gradualmente, in ragione della complessiva durata contrattuale e delle reciproche obbligazioni delle parti.

Siffatto metodo contabile non consente, pertanto, né in sede di prima rilevazione in bilancio né successivamente, il riequilibrio tra i rendimenti dei contratti sottoscritti a distanza di oltre un anno, che costituisce caratteristica fondamentale della gestione delle assicurazioni sulla vita: ciò, in particolare, proprio con riferimento ai contratti del ramo vita a gestione separata, i cui fondi di *asset* si è riferito essere indefettibilmente costruiti

²⁴ IFRS 17, parr. 14-24.

²⁵ W. YOUSUF, J. STANSFIELD, K. MALDE, N. MIRIN, R. WALTON, B. THORPE, J. THORPE, C. IFTODE, L. TAN, R. DYBLE, A. PELSSER, A. GHOSH, W. QIN, T. BERRY e C. ER, *The IFRS 17 contractual service margin: a life insurance perspective*, cit., p. 78.

utilizzando di tecniche di immunizzazione finanziaria, ossia strutturando i portafogli in modo da assicurare la ragionevole aspettativa che i titoli a basso rischio confluiti nel fondo garantiscano ritorni complessivamente positivi, anche a fronte di performance negative di specifici strumenti finanziari²⁶. Il raggruppamento dei contratti sulla base del criterio temporale, così come qui rapidamente descritto, determina, al contrario, la impossibilità di neutralizzazione contabile dei rendimenti negativi di una annualità contrattuale attraverso la contabilizzazione dei rendimenti complessivamente positivi di altra annualità.

Alcuni Autori²⁷ segnalano la possibilità di misurare le obbligazioni delle compagnie assicurative oggetto del presente scritto secondo il cd. *Variable Fee Approach*²⁸: l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38/2011 prevede, tuttavia, che nel calcolo del risultato finanziario del fondo, che rappresenta il *driver* principale nella definizione del tasso di rendimento della gestione separata, le plusvalenze e le minusvalenze debbano essere considerate solo in quanto realizzate, sicché non sembra potersi affermare che, nel caso delle gestioni separate, l'obbligazione dell'assicuratore sia influenzata in modo sostanziale dal variare del *fair value* degli asset sottostanti, che risulta, in quanto tale e prima del realizzo, del tutto irrilevante. Il metodo, comunque, non consente la compensazione in bilancio tra i rendimenti dei titoli che compongono il fondo: in sede di prima contabilizzazione delle passività assicurative, infatti, queste devono essere, come nel modello generale, imputate integralmente e immediatamente a conto economico²⁹.

²⁶ Vale a dire, compensando i *cash flow* in ingresso, derivanti dai rendimenti dei titoli investiti, con quelli in uscita, vale a dire i pagamenti dovuti ai contraenti in esecuzione dei contratti.

²⁷ A. RENZI, *I bilanci delle compagnie assicurative*, cit., p. 92; F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, cit., p. 2763

²⁸ V. RUSSO e M. MUSUMECI, *IFRS 17: un "ponte" tra il bilancio individuale local gaap e gli IAS/IFRS?*, cit., p. 16; L. D'ONOFRIO, *IFRS 17: quali novità dai tavoli di lavoro nazionali ed internazionali?*, cit., p. 46.

²⁹ Il *Variable Fee Approach* impone al redattore del bilancio, poi, una stima del *Contractual Service Margin* largamente dipendente dalle perdite o dagli utili latenti relativi agli *asset* già componenti il fondo separato, poiché è calcolato in base al *fair value* di questi ultimi: ciò rende estremamente probabile la sotto/sovrastima di tale valore, che potrebbe essere mitigata solo individuando modalità di aggiustamento contabile, ritenute sostanzialmente non praticabili, se non del tutto arbitrariamente. La contabilizzazione delle polizze secondo il *Variable Fee Approach* potrebbe perciò determinare, in aggiunta agli effetti negativi sul bilancio (sebbene in misura inferiore, in ragione del mancato impatto sul conto economico delle variazioni negative successive alla prima rilevazione), un eccesso di soggettività nelle misurazioni delle passività assicurative, derivante dalle modalità di imputazione alle

Il sistema contabile definito dal principio IFRS 17, pertanto, potrebbe determinare la contabilizzazione di perdite ingenti nei bilanci d'esercizio delle imprese assicurative che offrono polizze rivalutabili, determinate dall'andamento avverso della quota di *asset* ricompresi nei fondi e corrispondenti a determinate annualità contrattuali³⁰; tale effetto bilancistico si realizzerebbe anche qualora il risultato dell'*asset management* del fondo separato istituito dalla compagnia assicurativa fosse, nel suo complesso, economicamente positivo³¹. E si tratta, deve notarsi, di perdite che non potrebbero emergere dai *report* prudenziali previsti dalla disciplina *Solvency II*³² ai fini della vigilanza pubblica sulla solidità delle imprese assicurative: nella valutazione delle riserve tecniche ai fini prudenziali, come disciplinata agli artt. 36-bis s.s. c.a.p., non si prevede, infatti, né la contabilizzazione per annualità né tantomeno la rilevazione degli utili e delle perdite attraverso la evidenziazione del *Contractual Service Margin*³³.

4. *Mutualità intergenerazionale nella gestione delle assicurazioni rivalutabili (e, più in generale, delle assicurazioni) e facoltà di deroga al criterio del raggruppamento annuale nella reportistica finanziaria.*

Il *business* delle gestioni separate si fonda, in effetti, sul concetto di mutualità intergenerazionale, che presuppone la partecipazione dei contraenti, indipendentemente dall'annualità di stipulazione della polizza rivalutabile, ai ritorni di un complesso di *asset*: in tal modo, i nuovi contratti assicurativi sono aggregati a quelli già sottoscritti nella suddivisione dei rendimenti derivanti da tale *pool* di attività finanziarie, e i relativi premi

singole coorti annuali delle attività da misurare al *fair value* al fine del calcolo del *Contractual Service Margin*. Sul punto, v. ISOA, *IFRS 17 - Annual cohort requirement: Italian market context*, *ISOA Position Paper*, in ordineattuari.it, p. 8.

³⁰ Vale a dire, degli *asset* acquistati con i proventi versati dagli assicurati a titolo di premio in una certa annualità, quindi corrispondenti a tali contratti.

³¹ Circa i possibili effetti macroeconomici del fenomeno contabile descritto, EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, *Financial stability implications of IFRS 17 Insurance Contracts*, December 2021, in esrb.europa.com, p. 34.

³² INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS, *Suggestions for an exception to the annual cohorts' requirement for regulated insurance contracts with intergenerational risk sharing*, Comunicazione all'EFRAG del 15 maggio 2020, in efrag.org.

³³ In argomento, E. BIFFI e G. REDAELLI, *Artt 36-bis e 36-ter*, in *Codice delle assicurazioni private. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza (appendice)*, a cura di Candian e Carriero, Napoli, 2018, p. 97. Le valutazioni prudenziali richieste dalla disciplina *Solvency II*, comunque, richiedono una misurazione del valore del patrimonio dell'impresa assicurativa, più che della *performance* economica.

sono impiegati nell'acquisto di nuovi e diversi strumenti finanziari confluenti nel fondo, dotati di caratteristiche di (relativa) sicurezza analoghe rispetto a quelle possedute dai titoli già ricompresi nella gestione separata.

Più in generale - trascurando, cioè, il riferimento specifico alle gestioni separate, e volgendo lo sguardo al modello imprenditoriale assicurativo - è nota la qualificazione delle imprese assicurative, proposta da dottrina autorevole, sebbene risalente, come «istituti di ripartizione»³⁴, vale a dire soggetti collettori e gestori delle risorse di una moltitudine di soggetti sottoposti al medesimo rischio³⁵, aventi la funzione di attribuire siffatte risorse ai contraenti nella cui sfera l'evento incerto si verifica. Il concetto dianzi espresso è tradizionalmente riassunto ricorrendo alla locuzione *mutualità assicurativa*³⁶, che esprime efficacemente la funzione economica dell'operazione di assicurazione: il trasferimento del rischio (o, più precisamente, delle conseguenze patrimoniali dello stesso³⁷) su una collettività indivisa³⁸, dai singoli che di fatto lo sopportano. Le risorse

³⁴ Così V. SALANDRA, *La riserva matematica*, cit., 1913, p. 460. V. anche A. GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964, p. 366. Nella dottrina economica, già U. GOBBI, *L'assicurazione in generale*, in *Annali di economia Univ. Bocconi*, Padova, 1939, p. 114.

³⁵ Il concetto di rischio è inteso, nell'assicurazione sulla vita, nel senso della possibilità di verifica futura di un evento incerto legato alla vita umana (nelle polizze rivalutabili, la sopravvivenza dell'assicurato a una certa data). In argomento, G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p. 67.

³⁶ G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., p. 19; A. DONATI, *Economia, tecnica e diritto nell'assicurazione*, in *Studi sulle assicurazioni. Raccolti in occasione del cinquantenario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, Roma-Milano, 1963, p. 67; A. BENEDEUCE, *Il principio mutualistico nelle assicurazioni*, in *Giorn. economisti e rivista di statistica*, 1914, p. 25.

³⁷ R. NICOLÒ, voce *Alea*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p.1031.

³⁸ Collettività che, proprio ai fini della corretta esecuzione del procedimento tecnico-mutualistico, deve essere il più possibile ampia. Secondo V. SALANDRA, *La riserva matematica*, cit.,1913, p. 460: «Il pensiero fondamentale di ogni forma di assicurazione è un pensiero statistico». La *legge dei grandi numeri*, o *teorema di Bernoulli*, principio fondamentale della scienza attuariale, è lo strumento matematico utilizzato allo scopo di valutare i rischi e calcolare i premi assicurativi. In una formulazione elementare, la legge afferma che la futura frequenza di verifica di un rischio (nella specie, un sinistro o un evento legato alla vita umana), è pressoché uguale a quella misurata in passato, se gli accadimenti considerati sono statisticamente indipendenti (cioè non correlati: il verificarsi dell'uno non modifica la probabilità di verifica dell'altro) e se il numero delle osservazioni effettuate tende a infinito. La raccolta diversificata della più ampia massa di rischi consente, per un verso, un più esatto calcolo del *quantum* dovuto dall'assicurato, per altro verso a garantire che l'assicuratore sia solvibile, consentendogli di accumulare le somme necessarie per far fronte ai propri impegni futuri. In argomento, S. PACI, *Assicurazioni. Economia e gestione*, Milano, 2019, p. 4.

apportate da costoro a titolo di premio sono reinvestite dalle compagnie assicurative, che li impiegano in *asset* finanziari la cui gestione consente il pagamento delle somme dovute agli assicurati, e costituisce per l'eccedenza – fermo il rispetto dei requisiti di solvibilità prescritti dal codice sezionale – l'utile sociale di periodo.

Che la mutualità costituisca elemento indefettibile della gestione delle assicurazioni è evidente anche dall'analisi del codice di settore: lo si inferisce, in particolare, dalla lettura dell'art. 37-ter c.a.p., che dispone che gli *asset* di copertura siano gestiti nel rispetto del principio della persona prudente³⁹. Il secondo comma della norma in parola – la cui portata precettiva è ulteriormente precisata dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 – codifica, in particolare, i requisiti dell'assicuratore che investe le somme incassate a titolo di premi nel rispetto del principio di prudenza, imponendo alle imprese impieghi in attività finanziarie di cui sia possibile monitorare la rischiosità, facilmente smobilizzabili e tali da assicurare che il portafoglio sia complessivamente sicuro, liquido e redditivo. Nell'impianto del codice sezionale, pertanto – e qui si rammenta che l'art. 37-bis c.a.p. costituisce il calco dell'art. 132 della direttiva *Solvency II* –, la considerazione degli *asset* di copertura nella loro complessità, e non atomisticamente, costituisce una caratteristica indefettibile della gestione delle assicurazioni, così come definita *ex lege* e, ancor prima, in sede di normazione europea.

Pur rendendosi indubbiamente necessario, pertanto, individuare un certo livello di aggregazione contabile dei contratti sottoscritti dalle imprese ai fini della rappresentazione in bilancio – una informativa che non distinguesse tra polizze di contenuto dissimile perderebbe di significato, non consentendo ai fruitori dei prospetti e dei documenti di periodo la piena comprensione dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario delle compagnie assicurative – risulta evidente l'arbitrarietà della previsione che impone la suddivisione contabile dei contratti in ragione temporale, senza consentire alcuna distinzione determinata dalle modalità

³⁹ L'approccio all'*asset management* assicurativo del codice delle assicurazioni oggi vigente sostituisce, con il ricorso a una clausola aperta qual è quella della persona prudente, il precedente approccio *rule based* di cui all'originario art. 38 c.a.p. e Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011. La normativa secondaria, in particolare, disciplinava analiticamente le tipologie di *asset* che l'impresa assicurativa avrebbe dovuto acquistare. In tema, A. NANIA, *Art. 38*, in *Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, diretto da Capriglione, Padova, 2007, p. 334; C.F. GIAMPAOLINO, *L'organizzazione societaria nella disciplina dell'attività assicurativa*, Milano, 1998, p. 291.

di gestione economica degli stessi. Arbitraria è pure la scelta della misura, annuale, del raggruppamento: come si anticipava, infatti, gli attivi sottoscritti sono scelti allo scopo di rendere l'impresa solvibile verso gli assicurati, e possibilmente profittevole, con riferimento all'intero fondo, e non anche tenendo considerazione della periodicità di sottoscrizione delle polizze, che costituisce una caratteristica economicamente irrilevante.

Detto, quindi, degli effetti dirompenti sui bilanci d'esercizio derivanti dalla contabilizzazione per coorti annuali delle obbligazioni gravanti sulle imprese assicurative nei confronti dei contraenti, diviene necessario interrogarsi sulla possibilità di individuare, entro il perimetro del sistema del diritto contabile, modalità alternative di rilevazione per i contratti che prevedono una significativa mutualità internazionale, ovvero deroghe al livello di aggregazione contabile definito dal principio IFRS 17⁴⁰.

Allo scopo, è utile innanzitutto evidenziare come il *Conceptual Framework for Financial Reporting*, nella versione vigente, dispone che l'obiettivo generale della reportistica finanziaria è quello di fornire informazioni agli investitori, ai portatori di capitale di prestito e agli altri creditori, che siano per essi utili; prevede, allo scopo, che le caratteristiche fondamentali delle informazioni nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali siano la rilevanza e la rappresentazione fedele: in particolare, è fedele la rappresentazione che espone correttamente la sostanza dei fenomeni economici che devono essere oggetto di rilevazione nei documenti contabili periodici⁴¹.

Relativamente alla contabilizzazione dei contratti oggetto del presente scritto, sembra legittimo dubitare - e ci si rende conto del

⁴⁰ Alcuni autori (A. RENZI, *I bilanci delle compagnie assicurative*, in *La difficile coesistenza tra i principi contabili nazionali ed internazionali*, cit., p. 91; F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, cit., p. 2764; L. D'ONOFRIO e M. MICOCCHI, *IFRS 17: le novità introdotte nel trattamento contabile dei contratti assicurativi*, cit., p. 10) hanno proposto l'adozione, per la valutazione contabile delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di polizze rivalutabili, del *Variable Fee Approach*, che prevede un impatto delle perdite sui bilanci d'esercizio delle imprese assicurative meno penalizzante, poiché, secondo tale metodica, le variazioni nella valutazione delle obbligazioni derivanti dai contratti, dovute all'andamento finanziario dei titoli sottostanti ai contratti, sono registrate non a conto economico, come nel *Building Block Approach*, ma impattano sul *Contractual Service Margin*. L'ipotesi, tuttavia, appare non praticabile: si è già osservato, infatti, che i contratti che il principio IFRS 17 ricomprende nella categoria dei *Variable Participation Contracts* sono quelli le cui obbligazioni passive per l'assicuratore sono influenzate dalle variazioni nel *fair value* degli strumenti sottostanti, e non - com'è per le "gestioni separate" di cui al presente scritto - per quelli influenzati dai rendimenti di mercato degli asset suddetti.

⁴¹ *Conceptual Framework for Financial Reporting*, par. 2.12.

paradosso – proprio della rispondenza della regola del raggruppamento contabile delle posizioni assicurative per coorti annuali al criterio della rappresentazione fedele: ciò in ragione del fatto che la gestione del *business* delle imprese di assicurazioni è riferita al complesso dell'attività di *management* dei fondi a gestione separata, e non tiene alcun conto dell'annualità di sottoscrizione delle polizze⁴². Sul piano pratico, tuttavia, quanto si è affermato non è sufficiente ad attribuire agli amministratori di imprese assicurative alcuno strumento legittimamente derogatorio della disciplina dello *standard* IFRS 17. Infatti, è noto che il *Framework* non ha, a differenza dei principi contabili internazionali, valore normativo cogente, non essendo stato oggetto di *endorsement* con regolamento europeo⁴³; come è stato esattamente precisato dalla dottrina giuridica più accorta, nel sistema contabile definito dallo IASB la valenza del Quadro concettuale è meramente programmatica e non direttamente precettiva⁴⁴, essendo subordinata a quella, invece immediatamente obbligatoria, degli standard contabili internazionali⁴⁵.

Il fondamento giuridico per la disapplicazione della regola contabile del raggruppamento delle posizioni assicurative per coorti annuali potrebbe, tuttavia, essere rinvenuto nello standard IAS 1, par. 19, che impone al redattore del bilancio, in circostanze estremamente rare, di non conformare la rendicontazione societaria annuale alle disposizioni dei principi contabili internazionali contrastanti con le finalità del bilancio

⁴² EFRAG, *IFRS 17 Insurance Contracts and Level of Aggregation. A background briefing paper*, in efrag.it, ove, al par. 8: «taking on risk is inherent to the business models of insurers. Insurers use a wide range of sophisticated approaches to manage risks, including sharing risks among policyholders and mitigating the transfer of risks from policyholders to the insurer. These practices are relevant to the discussion on level of aggregation of insurance contracts because they often operate at the level of a population of policyholders that differs from the level of aggregation of insurance contracts in IFRS 17».

⁴³ In tema di *endorsement* dei principi contabili internazionali, S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, in *Giur. comm.*, 2010, p. 5; G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, p. 29.

⁴⁴ S. FORTUNATO, *Conceptual Framework e principi di redazione nel bilancio d'esercizio*, in *RDS*, 2012, p. 468.

⁴⁵ Si legga, a riprova di quanto qui si osserva, lo IAS 8, par. 11. L'approccio del *Framework* è opposto rispetto a quello civilistico, in cui la clausola generale di cui all'art. 2423 c.c. prevale sulle regole tecniche, sino a imporle la disapplicazione (ma, in proposito, v. *infra*). In argomento, S. FORTUNATO, op.ult. cit., p. 469; G. STRAMPELLI, *Il bilancio d'esercizio conforme ai principi IAS/IFRS*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 16, ***, 2011, p. 614.

esposte nel *Framework*⁴⁶: la deroga in parola (cd. *override rule*) è consentita solo se «il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga». L'ordinamento contabile positivo (il "quadro di regolamentazione applicabile", nel testo del principio IAS 1) non preclude affatto la deroga: l'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 prescrive, infatti, agli amministratori la disapplicazione delle regole contabili IAS/IFRS, quando, in casi eccezionali, queste si rivelino incompatibili con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta⁴⁷; a differenza della omologa previsione nel principio IAS 1, però, la disposizione interna impone al redattore del bilancio non solo di rendere adeguata informativa circa la deroga, ma anche la rilevazione a riserva degli eventuali utili derivanti dalla disapplicazione dei principi contabili internazionali, e il connaturale divieto di distribuzione sino al recupero del valore.

Resta, però, il fatto che la deroga in parola è imposta dal principio IAS 1 "in circostanze estremamente rare", e dall'art. 5 del d.lgs. 38/2005 in "casi eccezionali"⁴⁸. Si tratta di locuzioni il cui contenuto precettivo è qualificato dalla dottrina giuridica⁴⁹ come sostanzialmente sovrapponibile, anche al di là della differente scelta dei vocaboli nelle due disposizioni⁵⁰.

⁴⁶ Secondo il par. 15 del principio IAS 1 «Financial statements shall present fairly the financial position, financial performance and cash flows of an entity. Fair presentation requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the *Conceptual Framework for Financial Reporting (Conceptual Framework)*. The application of IFRSs, with additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial statements that achieve a fair presentation».

⁴⁷ Si rammenta che, nel sistema giuridico-contabile positivo, la regola della rappresentazione veritiera e corretta ha contenuto sostanzialmente coincidente con quella della rappresentazione fedele prescritta dal *Framework* IASB. Sul punto, pur se con riferimento al principio IAS 1 nella versione antecedente, G. STRAMPELLI, *Il bilancio d'esercizio conforme ai principi IAS/IFRS*, cit., p. 615, e in nota 22.

⁴⁸ In merito alla *overriding rule* di cui al d.lgs. 38/2005 M. BUSSOLETTI, *Una via italiana agli IAS?*, in *Società banche e crisi d'impresa. Liber Amicorum P. Abbadessa*, diretto da Campobasso, Cariello, Di Cataldo, Guerrera, Sciarrone Alibrandi, 2, Torino, 2014, p. 1225, e in *Dir. banca mercati fin.*, 2013, p. 555.

⁴⁹ M. DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, Milano, 2018, p. 103; ID., *I principi transitori di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus: tra vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti dopo il Decreto Rilancio*, in *Riv. dir. bancario*, 2020, p. 844.

⁵⁰ Qualora si ritenesse che le due disposizioni abbiano contenuto dissimile, comunque l'art. 5 del d.lgs. 36/2005 dovrebbe essere letto alla luce della *overriding rule* dettata dal principio IAS 1, ovvero la regola contabile internazionale prevarrebbe sulla norma interna: l'*endorsement* dei principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) 1606/2002 impone, infatti, il ricorso al principio del primato del diritto unionale per la risoluzione di

Deve valutarsi, pertanto, se, sulla scorta di tale affermazione, il significato di entrambe possa essere letto attraverso l'analisi della ampia elaborazione dottrinale in merito al dovere di disapplicazione delle regole contabili civilistiche contrastanti con la rappresentazione veritiera e corretta, pure imposto "in casi eccezionali" dall'art. 2423, co. 5, c.c.

La letteratura in merito ai "casi eccezionali" di cui all'art. art. 2423, co. 5, c.c. è piuttosto vasta, a riprova dell'interesse che la disposizione ha destato nel dibattito giuridico⁵¹: la tesi oggi largamente più accreditata è quella secondo cui le fattispecie che impongono la disapplicazione delle norme confliggenti con la rappresentazione veritiera e corretta riguardano «i beni oggettivamente intesi e non le condizioni soggettive della società⁵²», vale a dire, situazioni intrinseche rispetto all'oggetto rappresentato nei conti annuali, tali da determinare la violazione della clausola generale in caso di mancata deroga alle regole in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa contabile⁵³. La dottrina tradizionale ha

eventuali antinomie tra il diritto positivo e quello europeo, con dovere di disapplicazione della norma interna a favore del principio contabile IAS 1. Questo, infatti, è oggetto di *endorsement* europeo - nella versione vigente, con Regolamento (UE) 2023/1803, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1274/2008 di omologazione della versione precedente dello *standard* contabile.

⁵¹ Si richiama, senza presunzione di esaustività, M. DI SARLI, Art. 2423, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Art. 2423-2435 ter*, a cura di Irrera, Bologna, 2022, p. 51; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, Torino, 2021, p. 82; O. CAGNASSO, Art. 2423 (pt. II), in *Cod. civ. Comm.*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2018, p. 79; L. DE ANGELIS, Art. 2423, in *Delle società - dell'azienda - della concorrenza*, a cura di Santosuosso, II, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, p. 966; M. VENTORUZZO, *La deroga obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001, p. 75; L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, ivi, p. 131; G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Tratt. soc. az.*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, p. 331; P. BALZARINI, *Speciali ragioni di deroga ai criteri di valutazione in bilancio*, in *Società*, 1994, p. 1204; F. D'ALESSANDRO, Art. 2423 - *Dalla chiarezza e precisione del bilancio alla verità e correttezza della rappresentazione*, in AA. VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, p. 19; P.G. JAEGER, *Fine delle "speciali ragioni"?*, in *Riv. soc.*, 1983, p. 12; ID, *Le deroghe "per speciali ragioni" (art. 2425, ult. comma, c.c.)*, in *Il Bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, a cura di Colombo, Milano, 1978, p. 224; ID, *Dell'art. 2425, ult. cpv., e delle "speciali ragioni"*, in *Giur. comm.*, 1977, p. 881; ID, *Deroghe alle valutazioni «legali» di bilancio in presenza di «speciali ragioni» (art. 2425, ult. cpv., c.c.)*, in *Giur. comm.*, 1974, p. 3.

⁵² Così, letteralmente (incl. il corsivo) E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 84.

⁵³ L'esempio scolastico - e scherzoso, come definito da chi lo ha concepito (P.G. JAEGER, *Le deroghe "per speciali ragioni"*, cit., p. 231) - è quello del rinvenimento di un pozzo di petrolio in un terreno valutato al costo. Più realistica è l'ipotesi del terreno, iscritto al costo, per il quale una decisione amministrativa muti la destinazione urbanistica, accrescendone il valore d'uso.

identificato tali circostanze con le situazioni in cui rileva un mutamento interno del valore dell'elemento da rappresentare⁵⁴; più di recente, però, si è proposto, condivisibilmente, di valorizzare la natura di clausola generale della deroga *ex art. 2423*, comma 5, c.c., per ricomprendervi una casistica non limitata agli incrementi di valore dei beni contabilizzati, né predeterminabile *ex ante*, ma da fare oggetto di valutazione puntuale e concreta⁵⁵.

D'altra parte, però, il principio contabile IAS 1, al paragrafo 24, definisce il perimetro dell'obbligo di deroga espressamente qualificando le "circostanze estremamente rare" che impongono la deroga alle regole contabili in contrasto con le finalità del bilancio definite dal *Framework*: il redattore del bilancio IAS/IFRS deve disapplicare le norme tecniche – ferma l'assenza di un espresso divieto a tale deroga nel Paese al cui ordinamento contabile l'impresa è assoggettata – in ogni circostanza in cui il rispetto dello standard contabile determinerebbe una rappresentazione non fedele delle fattispecie che devono essere fatte oggetto di evidenziazione nei conti societari annuali, così da indirizzare erroneamente le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio⁵⁶. Vale a dire, la deroga sarebbe doverosa ove il management dell'impresa assicurativa concludesse, a partire da inferenze ragionevoli e supportate da dati concreti, che la rappresentazione in bilancio dei contratti assicurativi entro i gruppi annuali fornisce informazioni fuorvianti circa i profili della gestione d'impresa e del risultato economico d'esercizio.

In effetti, è proprio quella della non rispondenza al modello di *business* delle assicurazioni la critica maggiore mossa dagli *stakeholders* assicurativi al criterio contabile del *grouping* delle posizioni assicurative per coorti annuali⁵⁷: poiché, pertanto, testualmente il principio internazionale IAS 1 impone la deroga delle regole contabili internazionali allo scopo di

⁵⁴ È questa la posizione tradizionale: M. VENTORUZZO, *La deroga obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, cit., p. 77; L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, cit., p. 131; P. FERRO-LUZZI, *Deroghe ai criteri di valutazione e rivalutazione*, in *Giur. comm.*, 1981, p. 5; P.G. JAEGER, *Deroghe alle valutazioni «legali» di bilancio in presenza di «speciali ragioni» (art. 2425, ult. cpv., c.c.)*, cit., p. 3; G.E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Milano, 1965, p. 80.

⁵⁵ V., ancora, E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 82: «non si riesce a trovare appigli legislativi solidi per limitare per es. la norma alle sole ipotesi di incremento eccezionale di valore dei beni tale da snaturare la loro natura economica».

⁵⁶ In argomento, L. PUDDU, M. CAMPRA e E.M. BRAJA, *Ias I. Presentazione del bilancio*, in *IAS/IFRS*, a cura di Dezzani, Biancone e Busso, Milano, 2022, p. 68.

⁵⁷ V., sul punto, il paragrafo successivo.

evitare che l'informazione resa secondo le previsioni degli standard approvati dallo IASB si riveli ingannevole, potrebbe residuare un certo spazio per la deroga alla contabilizzazione delle posizioni assicurative per coorti annuali, nei casi in cui gli amministratori ritenessero che l'informativa circa la redditività del *pool* di contratti prevista dallo standard IFRS 17 fosse decettiva per gli utilizzatori del bilancio. Se si adottasse tale impostazione, dell'art. 5 del d.lgs. 38/2005 resterebbe il vincolo di non distribuibilità delle partite di bilancio costituite in ragione dell'esercizio della deroga: previsione, questa, assente nel principio IAS 1, ma che dovrebbe certamente applicarsi, a seguito della contabilizzazione delle obbligazioni derivanti dalle polizze secondo modalità diverse rispetto a quella del raggruppamento annuale, in quanto norma di diritto positivo non contrastante con altra norma superiore europea.

Va osservato, tuttavia, che, così opinando, la deroga alla tecnica contabile del raggruppamento annuale dei contratti assicurativi potrebbe rivelarsi tutt'altro che "estremamente rara": tutte le imprese che offrono polizze rivalutabili si troverebbero, infatti, nella posizione di dover valutare la sussistenza dell'obbligo di disattendere la metodica di contabilizzazione per coorti di contratti ogni volta in cui i relativi portafogli fossero gestiti secondo regole di mutualizzazione finanziaria. Simile lettura potrebbe, in altre parole, condurre a una disapplicazione massificata della regola tecnica sul raggruppamento delle posizioni assicurative dettata dallo IASB, sino alla sostanziale soppressione di uno standard tecnico la cui introduzione è stata ritenuta necessaria in sede di definizione delle modalità di valutazione in bilancio della generalità dei contratti assicurativi - soppressione, questa, tanto più rilevante in ragione della dimensione economica delle gestioni separate, che misura, su scala europea, circa i due terzi del valore del mercato assicurativo complessivo. Tale risultato appare contrario allo spirito del paragrafo 19 del principio IAS 1, che invece consente la deroga in circostanze del tutto peculiari, e non in situazioni che interessano una intera industria - peraltro, ampiamente considerate dallo IASB in sede di redazione dello standard contabile assicurativo.

5. Il dibattito sulla contabilizzazione "per coorti annuali" nel principio IFRS 17 e la soluzione della Commissione europea in sede di endorsement dello standard contabile.

Le questioni in merito alla conformazione del principio IFRS 17, che qui si sono brevemente espone, sono state oggetto di un dibattito particolarmente serrato a seguito della pubblicazione del testo dello *standard* da parte dello IASB, avvenuta il 18 maggio 2017. Il processo di revisione del nuovo principio contabile disciplinante la materia assicurativa ha avuto, infatti, immediato inizio, sicché lo *standard setter* internazionale, già nel giugno 2019, ha pubblicato un *Exposure Draft*⁵⁸ contenente proposte di modifica, ponendolo all'attenzione degli *stakeholders*.

In tale sede, le imprese di assicurazioni⁵⁹ hanno preso posizione in merito al requisito della contabilizzazione per coorti annuali dei contratti assicurativi, affermando in modo deciso la inadeguatezza del livello di aggregazione definito dallo IASB. In particolare, è stata sostenuta l'incoerenza tra la contabilizzazione annuale – con la correlativa modalità di rilevazione immediata delle perdite e di rilascio graduale degli utili, descritta nei precedenti paragrafi – con le modalità di gestione del *business* del ramo vita, nei sensi parimenti prima anticipati. Simili criticità sono state espresse anche dall'EIOPA, che ha richiesto che lo *standard* IFRS 17 fosse emendato con la previsione di un approccio *principle-based* alla determinazione del livello opportuno di aggregazione contabile delle passività finanziarie, con contestuale abbandono della regola delle coorti annuali⁶⁰, e dall'EFRAG⁶¹, che ha, invece, sollecitato l'introduzione di esenzioni al livello di aggregazione contabile delle posizioni assicurative previsto dal principio IFRS 17⁶². L'ESMA, per converso, ha valutato favorevolmente la regola della contabilizzazione annuale delle passività

⁵⁸ IASB, *IFRS Standards. Exposure Draft ED/2019/4. Amendments to IFRS 17*, giugno 2019, in ifrs.org.

⁵⁹ V., in particolare, la comunicazione congiunta inviata da CFO Forum, ente rappresentativo delle 23 imprese assicurative maggiori d'Europa, e *Insurance Europe*, ente rappresentativo di 37 associazioni nazionali di assicuratori, in ifrs.org.

⁶⁰ EIOPA, *BoS-19/412, Exposure Draft ED/2019/4: Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts*, 25 settembre 2019, in ifrs.org.

⁶¹ Già, tuttavia, l'EFRAG aveva sollevato perplessità in relazione al tema che qui si affronta, nel documento *IASB ED/2019/4 Amendments to IFRS 17 - EFRAG draft comment letter*, in efrag.org: «EFRAG acknowledges that the annual cohort requirement is a trade-off between tracking of individual contracts and ensuring the recognition of onerous contracts even where there are contracts with similar risks but different levels of profitability. Nonetheless, EFRAG considers that this requirement leads to unnecessary cost in some fact patterns, in particular for contracts with cash flows that affect or are affected by cash flows to policyholders of other contracts».

⁶² EFRAG, *IFRS 17 Insurance Contracts*, Lettera al Chairman della IFRS Foundation Mr Hans Hoogervorst, 24 marzo 2020, in efrag.org.

assicurative, ritenuta necessaria ai fini di assicurare il riconoscimento contabile dei profitti derivanti dai contratti al momento in cui il servizio all'assicurato è effettivamente fornito, di accertare tempestivamente le perdite e di esporre in bilancio le modifiche delle previsioni future circa le prestazioni dovute in adempimento dei contratti⁶³.

Lo IASB, sul presupposto che il raggruppamento annuale costituisca un compromesso necessario allo scopo di non rendere prive di significato le misurazioni relative al profitto derivante dalle polizze, ha conservato il requisito dell'aggregazione annuale dei contratti assicurativi nel testo del principio IFRS 17 anche nella versione emendata del giugno 2020. Il *Board*, in particolare, ha ritenuto che nei contratti che prevedono la condivisione del rischio tra assicurati, le possibili differenze tra la performance finanziaria annuale sono troppo ampie per non essere considerate contabilmente: ciò, in particolare, quando è prevista (com'è nel caso delle gestioni separate) una garanzia di risultato minimo, che potrebbe rendere onerosa per l'assicuratore una singola coorte annuale, in caso di rendimenti insufficienti degli *asset* di copertura dei contratti. Siffatta onerosità delle posizioni assicurative – tanto maggiore nel contesto economico in cui il principio è stato emanato, in cui i tassi erano in calo costante – deve essere, secondo lo IASB, rilevata immediatamente, allo scopo di consentire agli investitori di formarsi un'idea corretta della redditività dell'impresa, attuale e prospettica⁶⁴.

Il parere dell'EFRAG circa lo *standard* contabile assicurativo, preventivo rispetto alla procedura di omologazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002⁶⁵, è stato complessivamente positivo⁶⁶: si è registrato, tuttavia, un disaccordo senza precedenti da parte dei membri del *Board*, proprio in merito alla applicazione del requisito delle coorti annuali⁶⁷. Di tale disaccordo la Commissione europea ha tenuto

⁶³ V. le lettere del 23 settembre 2019 inviate all'Efrag, *EFRAG's Draft Comment Letter on IASB'S Exposure Draft Amendments to IFRS 17*, e allo IASB, *IASB's Exposure Draft Amendments to IFRS 17*, entrambe in esma.europa.eu.

⁶⁴ V., in proposito, H. HOOGERVORST, *IFRS 17 Insurance Contracts – Why Annual Cohorts?*, 2020, in ifrs.org.

⁶⁵ In argomento, L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2019, p. 244.

⁶⁶ EFRAG, *Final Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 17 Insurance Contracts as amended in June 2020*, in efrag.org.

⁶⁷ Così la *Final letter*, in nota precedente: «solely with reference to the requirement to apply annual cohorts to the intergenerationally-mutualised and cash flow matched contracts, EFRAG Board members do not have a consensus. Seven EFRAG Board members believe

espressamente conto all'atto dell'omologazione del principio IFRS 17 con Regolamento (UE) 2021/2036⁶⁸: sul presupposto per cui «l'obbligo di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari»⁶⁹, l'art. 2 del Regolamento ha previsto la facoltà, per le imprese assicurative, di disapplicazione dell'obbligo di contabilizzazione annuale, con il relativo obbligo di informativa nelle note al bilancio, per i *pool* di polizze caratterizzate da mutualità intergenerazionale⁷⁰. Gli effetti dell'esenzione in parola saranno oggetto di riesame entro il 31 dicembre 2027: ove ciò sarà ritenuto opportuno, pertanto, la Commissione potrà in seguito modificare la portata dell'esonero, o porvi fine.

6. *Comparabilità dei bilanci assicurativi redatti secondo i principi contabili internazionali e deroga facoltativa alla contabilizzazione "per coorti annuali"*.

L'introduzione nel Regolamento (UE) 2021/2036 della *carve-out clause* di cui si è riferito avrà certamente un impatto notevole sulla rendicontazione finanziaria annuale e consolidata delle imprese assicurative con sede nei Paesi dell'Unione. Molte tra le imprese assicurative certamente sceglieranno, infatti, di fruire dell'esenzione⁷¹, allo scopo di fornire una rappresentazione fedele di importanti rami del *business*, e fors'anche per evitare l'emersione di passività in bilancio⁷², o solo

that the annual cohorts requirement meets the above endorsement criteria, whereas seven EFRAG Board members believe it does not and two EFRAG Board members abstain».

⁶⁸ V. il Considerando (8) del Regolamento (UE) 2021/2036.

⁶⁹ Così il Considerando (10) del Regolamento (UE) 2021/2036.

⁷⁰ V., ancora, il considerando (6) del Regolamento (UE) 2021/2036. I contratti in questione sono così espressamente individuati dall'art. 2 del Regolamento: « a) gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell'appendice A dell'allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti o ne sono influenzati di cui all'appendice B, paragrafi B67 e B68, di tale allegato; b) gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l'approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento di congruità».

⁷¹ Si segnala che, già nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, il gruppo Generali ha comunicato al mercato l'intenzione di fruire dell'esenzione.

⁷² Ma, sul punto, si legga il paragrafo seguente.

per semplificare la rendicontazione annuale – a fronte, peraltro, della recente, difficoltosa implementazione della direttiva *Solvency II*. È verosimile, però, ipotizzare che l'opzione per la deroga alla regola contabile di raggruppamento dei contratti soggetti a *mutualization* per annualità di sottoscrizione non sarà esercitata da tutte le imprese assicurative europee: ciò anche in ragione delle eventuali conseguenze reputazionali che potrebbero derivare dalla ostensione, nelle note al bilancio, della scelta di disapplicare le regole tecniche definite dallo IASB, e da questo ritenute fondamentali ai fini della corretta redazione dei conti annuali delle compagnie di assicurazioni⁷³.

In proposito, giova ricordare che, tra gli scopi fondamentali a base del progetto *Insurance Contracts*, culminato nell'approvazione del principio IFRS 17⁷⁴, v'era proprio quello di assicurare la comparabilità dei bilanci d'esercizio di imprese assicurative localizzate in Stati diversi, i cui ordinamenti contabili sono caratterizzati da dissimilarità evidenti, tali da complicare notevolmente il raffronto tra i prospetti contabili approvati e pubblicati dalle compagnie di assicurazioni⁷⁵.

Il *Framework* inserisce la comparabilità, intesa come «the qualitative characteristic that enables users to identify and understand similarities in, and differences among, items»⁷⁶, nel novero delle caratteristiche migliorative dell'informativa di bilancio: qualità, quindi, certo secondarie rispetto alla rilevanza e alla rappresentazione fedele, ma pur sempre da massimizzare quanto più possibile, fermo il rispetto delle caratteristiche fondamentali, da parte del redattore del bilancio⁷⁷.

⁷³ La comparabilità dei bilanci è stata misurata empiricamente da G. DE FRANCO, S.P. KOTHARI e R.S. VERDI, *The Benefits of Financial Statements Comparability*, in *Journal of Accounting Research*, 2011, p. 895.

⁷⁴ EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, *Financial stability implications of IFRS 17 Insurance Contracts*, December 2021, cit., p. 38: «Accounting discretion related to the annual cohort requirement could limit the benefits from higher cross-sectoral transparency under IFRS 17. There is some discretion in IFRS 17 as to how joint yields of the underlying portfolios of assets are allocated to the individual annual cohorts. It has been argued that this accounting discretion could reduce comparability between insurers as a result of the significant role of judgement in the computation of the CSM (Yousuf et al., 2021). However, this possibility needs to be viewed in the context of IFRS 17 generally being considered to offer substantial comparability gains versus predecessor accounting regimes».

⁷⁵ F. VENUTI, *IFRS 17. Contratti assicurativi*, cit., p. 2747.

⁷⁶ Conceptual Framework for Financial Reporting, par. 2.25.

⁷⁷ Conceptual Framework for Financial Reporting, par. 2.37.

La *carve-out clause* dettata all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2036 sembra frustrare irrimediabilmente lo scopo, perseguito dallo IASB, di rendere i bilanci assicurativi comparabili, aprendo alla possibilità, che in verità appare piuttosto plausibile, che questi siano redatti per la gran parte adottando tecniche di *grouping* differenti, con il conseguente impatto sull'informativa annuale. Per portafogli a gestione separata di ridotte dimensioni, infatti, gli amministratori potrebbero suddividere i contratti solo nelle tre macrocategorie di *Units of Account* distinte dai profili di profittabilità attesa; per portafogli di maggiori dimensioni, potrà individuarsi un modello coerente di raggruppamento ulteriore, ovvero evitare in radice, motivando nelle note al bilancio, qualsiasi forma di aggregazione maggiormente "granulare". Altri potrebbero scegliere, invece, di non aderire alla facoltà di deroga, contabilizzando i contratti assicurativi conformemente al dettato dello *standard* IFRS 17.

La prospettiva è quella di bilanci assicurativi potenzialmente dissimili, e di complessissima comparabilità: il problema del confronto tra i *report* contabili assicurativi potrebbe - e con grande probabilità - non più essere limitato alle imprese di diversa nazionalità, com'era nella vigenza del precedente IFRS 4, bensì sussistere anche relativamente a imprese sedenti nel medesimo Paese europeo.

7. Carve-out, discrezionalità e responsabilità degli organi di gestione nell'adozione di scelte in merito alla contabilizzazione dei contratti assicurativi.

Oltre, però, al profilo relativo alla comparabilità di bilanci assicurativi redatti su presupposti dissimili, un altro aspetto, anch'esso conseguenza della scelta europea, in sede di *endorsement* dello *standard* IFRS 17, di consentire la deroga alla regola delle coorti annuali, deve essere considerato.

Si è riferito, infatti, dei potenziali impatti del modello contabile "per coorti annuali" sulla misurazione degli utili delle imprese assicurative - impatti che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2036, possono essere neutralizzati dagli amministratori: tema centrale diviene, pertanto, quello della responsabilità gestoria in caso di incapacienza della società assicurativa. Si considerino, in proposito, i casi dell'assoggettamento a misura di amministrazione straordinaria in caso di previsione di gravi perdite patrimoniali (art. 231 c.a.p.), o di liquidazione coatta amministrativa

per perdite previste di eccezionale gravità (art. 245 c.a.p.): in consimili fattispecie, la modalità di contabilizzazione delle posizioni assicurative, avendo impatto sul conto economico di periodo, quindi sulla misura degli utili maturati, può assumere un rilievo evidentissimo, in ragione del fatto che l'approccio contabile prescritto dallo IASB, e reso facoltativo in sede di omologazione del principio IFRS 17 ha l'effetto, accrescendo le voci economiche negative, di limitare il *quantum* distribuibile annualmente ai soci o, comunque, legittimamente distraibile dalle esigenze di garanzia degli assicurati. Né, pare, l'esistenza delle norme di solvibilità introdotte a seguito dell'adozione della direttiva *Solvency II*, che ha modificato il codice sezionale introducendo modalità di calcolo delle riserve e requisiti patrimoniali⁷⁸, rende meno rilevante la questione: l'insolvenza è infatti, come noto, una situazione scollegata da qualsiasi misurazione contabile, consistendo nella incapacità di regolare soddisfacimento dei creditori ovvero pure, per le imprese assicurative, nella insufficienza degli *asset* a coprire le passività assicurative (art. 248 c.a.p.). L'insolvenza consiste, in altri termini, in una situazione di fatto che attiene alla capacità patrimoniale e finanziaria del debitore: non è quindi certo indifferente, al fine dell'attribuzione agli amministratori della responsabilità per averla generata, l'aver determinato la fuoriuscita di risorse dal patrimonio sociale (vale a dire, l'attribuzione di queste ai soci come utili) in ragione di scelte contabili.

Ci si chiede, pertanto, se in caso di squilibrio patrimoniale dell'impresa assicurativa, la scelta di derogare al metodo di *grouping* annuale dei contratti assicurativi, ove - verosimilmente - impattante sulla

⁷⁸ Semplificando in modo drastico, e solo per i fini limitatamente esemplificativi che qui interessano, la disciplina *Solvency II* impone, ai fini della vigilanza prudenziale (v. il titolo III, capi II, II bis, III, IV, IV bis c.a.p.): a) il calcolo delle riserve tecniche come somma della migliore stima dei flussi finanziari derivanti dalla esecuzione del contratto con un margine per il rischio, senza considerare la voce del *Contractual Service Margin* e senza rilievo per gli impatti economici della gestione assicurativa; b) gli *asset* di copertura devono essere gestiti secondo il principio della persona prudente; c) devono essere accantonati attivi ulteriori quali voci di sicurezza, il Requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato in modo che la probabilità che l'impresa sia solvibile nell'anno sia del 99,5%, e il Requisito Patrimoniale Minimo, il cui ammontare garantisce la solvibilità nell'85% dei casi. I dati devono essere comunicati all'IVASS e al mercato nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (titolo III, capo IV-ter c.a.p.). Si legga, in proposito, *Codice delle assicurazioni private. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza (appendice)*, a cura di Candian e Carriero, Napoli, 2018, *passim*.

misurazione degli utili di periodo, possa costituire ragione, eventualmente non unica, di imputazione agli amministratori di responsabilità.

Deve evidenziarsi, in proposito, che l'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2036 non onera espressamente gli amministratori di imprese assicurative di optare per l'esercizio della facoltà di disapplicazione della regola del raggruppamento dei contratti per coorti annuali sulla scorta di valutazioni circa la qualità dell'informazione fornita ai fruitori del bilancio: a differenza che per quanto si è riferito essere previsto dallo IAS 1 per la deroga (in quel caso obbligatoria) delle disposizioni degli *standard* contabili internazionali, la scelta consentita dal regolatore europeo appare, *prima facie*, del tutto libera, salvo il rispetto degli obblighi esplicativi nelle note al bilancio⁷⁹.

Per qualificare siffatti obblighi, tuttavia, la norma in commento richiama alla informativa prevista proprio dal citato principio contabile IAS 1, che dispone⁸⁰ il dovere in capo al consiglio di amministrazione, in caso di deroga alle disposizioni degli *standard* internazionali, di dichiarare che il bilancio, come compilato, rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-economico-finanziaria della società, di indicare il principio contabile non rispettato, e di rappresentare gli effetti della deroga su ogni voce del bilancio ove questo fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

Il richiamo all'impianto del principio IAS 1 contenuto all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2036, pertanto, ha l'effetto di costringere la scelta degli amministratori entro un parametro preciso: quello della valutazione di maggiore attendibilità del bilancio, che deve essere fatta oggetto di apposita dichiarazione: agli amministratori è preclusa, in altri termini, la deroga del metodo contabile delle coorti annuali solo allo scopo di esporre in bilancio un miglior risultato di periodo.

La valutazione in parola, da svolgersi su base casistica, cioè per portafogli di contratti, si connota per il contenuto tecnico-discrezionale: è possibile affermarne, pertanto, l'assoggettamento alla *Business Judgment Rule*⁸¹, che qualifica come insindacabili in punto di opportunità le scelte

⁷⁹ Introdotto con la tecnica legislativa del richiamo al principio IAS 1.

⁸⁰ Al par. 20.

⁸¹ Secondo la Relazione al d.lgs. 6/2003, 6.III.4, le scelte degli amministratori «devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione». In tema di *Business Judgment Rule*, il numero dei contributi di giuristi statunitensi è molto elevato. A solo titolo

degli amministratori, purché non avventate e non assunte in conflitto d'interessi, in violazione di norme di legge o statutarie, ovvero ancora in difetto di piena informazione preventiva. L'applicabilità della *Business Judgment Rule* alle scelte relative al bilancio è stata sostenuta in dottrina⁸² e

di esempio, si segnala J.E. MALONEY e K.M. ATLAS, *Delaware Chancery Court: Business Judgment Rule Applies to Going-Private Transaction*, in *Business Law Today*, 2013, p. 1; L.P.Q. JOHNSON, *Corporate Officers and the Business Judgment Rule*, in *The Business Lawyer*, 60, 2005, p. 439; C.T. HARTMANN e P. GAYLE ROGERS, *The Influence of Smith v. Van Gorkom on Director's and Officer's Liability*, in *The Journal of Risk and Insurance*, 58, 3, 1991, p. 525; S.A. RADIN, *The Director's Duty of Care Three Years after Smith v. Van Gorkom*, in *Hastings Law Journal*, 39, 1988, p. 707; J.R. MACEY e G.P. MILLER, *Trans Union Reconsidered*, in *Yale Law Journal*, 98, 1988, p. 127; J.T. LYNCH, *The Business Judgment Rule Reconsidered*, in *The Forum (American Bar Association. Section of Insurance, Negligence and Compensation Law)*, 17, 2, 1981, p. 452. Nella dottrina italiana, tra molti e senza alcuna pretesa di esaustività, E. BARCELLONA, *Business Judgment Rule e interesse sociale nella "crisi"*, Milano, 2020, *passim*, spec. cap. 2; G. MOLLO, *La Business Judgment Rule tra tenuta giurisprudenziale e vantaggi di una cornice normativa per l'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. impr.*, 2017, p. 133; G.G. PERUZZO, *Business Judgment Rule e responsabilità degli amministratori di S.p.A.*, Roma, 2016, *passim*, spec. p. 19, p. 122; D. SEMEGHINI, *Il dibattito statunitense sulla business judgement rule: spunti per una rivisitazione del tema*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, p. 206; F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013, p. 7; ID., *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, p. 183; ID., *La responsabilità degli amministratori*, in *Tratt. soc. az.*, diretto da Colombo e Portale, 4, 1991, p. 361; M. MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non bancaria)*, in *Rivista ODC*, 2014, p. 1; C. ANGELICI, *La società per azioni. I. Principi e problemi*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, p. 401; ID., *Interesse sociale e business judgement rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, p. 585; ID., *Diligentia quam in suis e business judgement rule*, *ivi*, 2006, p. 675; P. PISCITELLO, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1167; A. DE NICOLA, Art. 2392, in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Comm. riforma soc.*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2005, p. 557. In giurisprudenza, numerose sono le decisioni fondate sul canone in parola. Tra molte, si leggano Cass., 31 agosto 2016, n. 17441, in *Società*, 2017, p. 218, nota di S. SERAFINI, *Responsabilità degli amministratori non operativi: dal dovere di vigilanza al dovere di informarsi solo in presenza di segnali di allarme*; Cass., 27 dicembre 2013, n. 28669, in *Giur. it.*, 2014, p. 2208, nota di C. DIONISIO, *Business judgement rule tra vecchio e nuovo diritto*.

⁸² L. BENEDETTI, *L'applicabilità della Business Judgment Rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Banca borsa t. c.*, 2019, p. 425; A. VICARI, *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi di impresa*, in *Giur. comm.*, 2013, p. 140. Contra, M. IRRERA, M. SPIOTTA e M. CAVANNA, *Gli obblighi e i doveri*, in *Diritto del governo delle imprese*, diretto da Irrera, Torino, 2016, p. 224, in nt. 3. Sostanzialmente, anche C. AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2016, p. 643.

in giurisprudenza⁸³: la tesi può essere accolta⁸⁴, quantomeno con riferimento a valutazioni particolarmente complesse, delle quali può solo sindacarsi la razionalità e la corretta procedimentalizzazione dell'istruttoria preventiva alla scelta. Ciò vale, in particolare, nella fattispecie oggetto del presente scritto, in cui *standard setter* internazionali e istituzioni europee non sono pervenute alla soluzione condivisa di un problema - quello delle modalità di contabilizzazione dei contratti assicurativi caratterizzati da mutualità intergenerazionale - certamente impattante sulla qualità dell'informazione circa i risultati d'esercizio e la composizione del patrimonio delle imprese di assicurazioni, ma potenzialmente anche sulla solvibilità di queste.

⁸³ Le decisioni rinvenute non sono numerose: Cass., 23 giugno 2008, n. 17033, in *Fallimento*, 2009, p. 565: «L'art. 2425 n. 6 c.c. (vecchio testo) nell'affermare che i crediti debbono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzo non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta secondo principi di razionalità»; Trib. Bologna, sez. imprese, sent. 3218/2018, in *Dejure*: «le rettifiche su crediti deteriorati, quali che siano, sono determinate sulla base di criteri che non attengono alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell'impresa bancaria, ma alla opportunità e discrezionalità gestoria, che è preclusa al sindacato di legalità demandato al giudice».

⁸⁴ In argomento, così C.F. GIAMPAOLINO, *L'organizzazione societaria*, cit., p. 324 «L'esistenza di una sfera di valutazione assolutamente insindacabile è, infatti, concepibile per il caso in cui si tratti di attività libera nella determinazione delle modalità di esecuzione. Tuttavia, per le assicurazioni, fissati gli obiettivi microsistematici della disciplina dell'impresa (la stabilità e la solvibilità) e individuati i singoli atti di gestione determinati nell'oggetto tipico (investimenti, assunzione di partecipazioni, transazioni infragruppo), circoscrivendo la sfera discrezionale affidata al gestore si formalizza l'individuazione dell'inadempimento», e p. 327 «In presenza di un atto del quale venga dimostrata la non conformità al parametro della gestione corretta come determinato dalla disciplina speciale, e al quale segua una perdita patrimoniale, diventa quindi onere dell'amministratore respingere l'addebito provando che il procedimento di decisione dell'atto è stato svolto in conformità agli obblighi nascenti dalla legge ovvero che si è trattato di non soddisfazione dell'interesse creditorio dovuto a mero errore di gestione. In altre parole, le contestazioni e le eccezioni riguardano il profilo procedimentale della decisione».